



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 93 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Real Time Reporting S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Teresa Felicetti, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

contro

Consiglio Regionale del Veneto; Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, domiciliato in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Rti Copisteria Dattilografa Si Sassaro Atonia, in persona del legale rappresentante pro tempore della mandataria Capogruppo, Copisteria Dattilografa Si Sassaro Atonia, rappresentata e difeso dall'avv. Guido Barzazi, con domicilio eletto presso Lisa Torcellan in Mestre, Corso del Popolo 89;

per l'annullamento

della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto n. 76 del 1 dicembre 2011, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di stenotipia per il consiglio regionale del Veneto; di tutti gli atti della procedura di gara; del provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto - direzione rapporti e attività istituzionali, prot. 0000036 del 2 gennaio 2012, con cui veniva negato l'accesso alla documentazione de gara presentata dall'operatore di gara aggiudicatario; nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Rti Copisteria Dattilografa Si Sassaro Antonia (Capogruppo);

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia, Soc. Coop. Athena, ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è già stato negativamente scrutinato in via cautelare.

Successivamente il Consiglio di Stato, adito dalla parte ricorrente, ha rilevato la necessità che il ricorso fosse esaminato e definito in sede di merito.

Preliminarmente deve essere scrutinato il ricorso incidentale con il quale la controinteressata censura la mancata esclusione della ricorrente.

In particolare la ricorrente incidentale rileva :

1. la mancata indicazione, nell'offerta della controinteressata, della descrizione, analitica e dettagliata delle esperienze professionali maturate in servizi analoghi, il ruolo concretamente svolto, la committenza, la durata del contratto e l'importo complessivo del progetto;
2. la mancata descrizione dell'organizzazione aziendale;
3. l'offerta tecnica non contiene alcun riferimento al personale da impegnare nell'attività di registrazione delle sedute delle commissioni consiliari.

I rilievi non sono condivisibili.

Con riferimento al primo motivo, risulta dagli atti di causa, che la ricorrente ha precisato, in modo esaustivo, l'indicazione temporale delle esperienze e delle mansioni professionali dei propri dipendenti, secondo l'effettivo ruolo svolto, così come sono stati indicati gli importi per ciascun servizio.

Infondato è il secondo rilievo, atteso che la elusione delle informazioni aziendali richieste dal bando, non sono da questo previste a causa di esclusione, né tale omissione può determinare una sanzione esclusiva, come ritiene la controinteressata nel ricorso incidentale, proprio per le chiare ed innovative previsioni di cui all'art. 46, comma 1 bis D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.

Il legislatore recependo le istanze sostanzialistiche espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha inteso favorire ed ampliare la platea dei concorrenti, ciò ad esclusivo vantaggio proprio delle stazioni appaltanti che possono, così, contare su un più ampio ventaglio di offerte, atteso che anche l'introduzione discrezionale di ipotesi esclusive è subordinata, ai fini della loro validità, alla effettiva esistenza di prescrizioni essenziali ed inderogabili, esclusivamente orientate a soddisfare l'esigenza di certezza, serietà e di integrità dell'offerta, cui ogni partecipante, a pena di esclusione, deve attenersi.

La mancata, ovvero non esaustiva rappresentazione dell'organizzazione aziendale, pertanto, non riguarda alcuna delle previsioni normative di cui all'art. 46, comma 1 bis D.Lgs citato, per cui, anche nel caso in cui bando ne avesse prescritto l'adempimento a pena di esclusione, la clausola sarebbe nulla a mente della norma appena citata.

Con riferimento all'ultimo motivo di censura, risulta dagli atti che l'attuale ricorrente principale ha previsto, per tale specifica mansione, la presenza di un tecnico informatico sistemista e di un supplente, le cui precipue capacità professionali, non contestate da controparte, consentono, in uno con l'attuale tecnologia, una adeguata esplicazione delle mansioni richieste anche contestualmente con i lavori del Consiglio regionale.

Pertanto il ricorso incidentale è infondato.

Quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti il Collegio osserva quanto segue.

L'appalto riguarda l'assegnazione del servizio di resontazione mediante stenotipia delle riunioni degli organi istituzionali del Consiglio regionale del Veneto.

L'individuazione del contraente dovrà avvenire tramite gara a procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il sistema di valutazione delle offerte tecniche secondo del metodo del confronto a coppie.

Preliminarmente la ricorrente segnala, con riferimento alla valutazione dell'indicatore A1, la incongruenza della motivazione dei diversi commissari di gara e, conseguentemente, del punteggio attribuito alla ricorrente.

In realtà il sistema di valutazione prescelto dalla stazione appaltante non consente una valutazioni in termini assoluti della offerta proposta, ma, di contro, opera un ragionamento dialettico tra le coppie di offerte oggetto di scrutinio, così che la relazione che si pone riguarda non già il confronto tra l'offerta ed il modello di confronto, ma la reale situazione concreta delle singole offerte con il modello.

E' di palese evidenza, quindi, come la relazione trilaterale presente nella gara espletata ed oggetto del presente scrutinio, possa comportare giudizi differenziati in funzione dei diversi confronti tra gli offerenti.

Quanto poi alla censura delle considerazioni della dr. Rappo circa il difetto di indicazione, nell'offerta tecnica della ricorrente, dell'organigramma e della dotazione di personale è necessario rilevare che la valutazione, al riguardo, svolta dal riferito componente ha riguardato un criterio che comprende, non solo l'aspetto organizzativo - struttura aziendale (personale e sedi) -, ma anche le ulteriori previsioni della voce oggetto di valutazione - sistema di gestione e dotazione tecnologica (hardware, software disponibili) -, così che, anche a voler ammettere che tale "errore" ha influito sulla sua valutazione e considerando anche l'ipotesi più favorevole alla ricorrente con il riconoscimento di nove punti - come assegnati alla società resistente -, ebbene, anche attraverso tale simulazione, la società ricorrente non avrebbe raggiunto il punteggio assegnato alla resistente, così che la successiva trasformazione della valutazione parziale avrebbe comportato un aumento del risultato finale di 0,276, assolutamente insufficiente a modificare l'esito della gara.

Quanto alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima censura di cui al ricorso principale, il Collegio constata che tutti i rilievi citati riguardano, all'evidenza, aspetti attinenti al merito della valutazione espressa dalla commissione, rispetto alla quale il collegio non ravvede, né illogicità, né travisamento di fatti, né, infine, un difetto di motivazione, atteso che dai documenti prodotti emerge, in modo indubbio, la completezza e l'adeguata rappresentazione di tutta la procedura prodromica al giudizio sintetico finale.

Al riguardo osserva il Collegio che, è opinione giurisprudenziale pacifica e costante, che l'attività tecnico discrezionale, come quella posta in essere dalle commissioni giudicatrici, costituisce, invero, l'espressione di una valutazione scrutinabile, dal giudice competente, esclusivamente attraverso un giudizio "debole", ossia limitato a verificare gli aspetti di contraddizione logica giuridica che emergono dal contesto procedimentale censurato e nei limiti della contestazione.

Nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, si tratta di un'articolata opinione tecnica, sicuramente opinabile, ma, rispetto alla quale, il Collegio non ha titolo a sindacare il contenuto, perché ciò equivarrebbe alla sostituzione della valutazione della commissione, con quella altrettanto opinabile del Collegio.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 febbraio 2012, l'attuale ricorrente, integrava gli originali motivi di censura.

In particolare la ricorrente contesta la completezza dell'offerta avanzata dall'aggiudicataria nella parte in cui la prima non indica la tipologia, la quantità e la qualità degli strumenti previsti per lo svolgimento del servizio.

Invero, come precisa la stessa ricorrente, la parte controinteressata ha indicato i dispositivi e le modalità del servizio.

La scelta operata dalla commissione, pertanto, può essere, quindi, contestata solo attraverso un giudizio di merito per aver scelto una offerta che, a dire della ricorrente, era inferiore a quella dalla stessa avanzata, ma non può sostenersi che l'offerta non conteneva l'indicazione degli strumenti di lavoro.

Anche le censure relative alla mancata indicazione di un operatore addetto alla manutenzione ed all'assistenza tecnica della strumentazione non è puntuale.

Premesso che anche l'eventuale e puntuale individuazione della persona addetta alle indicate mansioni non ha mai natura definitiva, attese le innumerevoli evenienze che caratterizzano le vicende umane (decessi, licenziamenti, dimissioni), così che, ciò che assume prioritaria valenza è, in questi casi, l'esistenza di una reale situazione organizzativa in grado di provvedere alle esigenze del servizio, cosa che la controinteressata ha partecipato nella sua offerta di gara.

Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale esso riguarda tutti aspetti inerenti al merito della valutazione, per cui anche per tale evenienza valgono le considerazioni sopra espresse.

Per tutti i suesposti motivi il TAR Veneto :

Respinge il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti e quello incidentale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale e quello principale, così come integrato dai motivi aggiunti;

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)